

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00663 Vincenzo Antonio Fontana: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.	
5-00810 Antonino Foti: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008 .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-00774 Bellanova: Sui termini della convenzione tra INAIL e ILVA Spa .....	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	169
5-00787 Damiano: Questioni relative ai Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali .....	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	170

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 209/08 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	161
---	-----

#### ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 definitivo – 11249/08 (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	163
--	-----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 15 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**5-00663 Vincenzo Antonio Fontana: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.**

**5-00810 Antonino Foti: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.**

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), replicando, fa notare che la determinazione emanata dal Commissario straordinario

dell'INPS in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133, può dar luogo ad un trattamento discriminatorio in danno di lavoratori di grande esperienza, che, a differenza di altri dipendenti con analoga anzianità contributiva, sarebbero costretti ad andare in pensione, pur non avendo superato i limiti di età previsti dalla legge e nonostante la loro volontà di continuare a mettere a disposizione della pubblica amministrazione la loro indiscussa professionalità. Ritiene che tale decisione sia in contrasto con gli stessi orientamenti emersi in sede comunitaria, nel cui ambito la tendenza è quella di innalzare i limiti di età previsti per l'uscita dal lavoro, con una possibile estensione di tali limiti anche per le donne.

Nel paventare il rischio che la norma citata possa essere in futuro applicata in maniera analoga dagli enti locali, e non solo dall'INPS, evidenzia la necessità di porre un freno all'esercizio della discrezionalità da parte della pubblica amministrazione in tale materia, consentendo ai dirigenti di livello generale, che ne manifestino l'intenzione, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età massimo previsto dalla legislazione vigente.

Remigio CERONI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione n. 5-00810, nel replicare, fa riferimento ad un parere della II sezione del Consiglio di Stato espresso in data 30 gennaio 1991, sulla base del quale la revoca della domanda di riscatto del periodo di corso legale di laurea è sempre possibile, essendo tale riscatto un beneficio accordato al dipendente su sua espressa richiesta e, come tale, revocabile fintanto che non sopraggiunga il provvedimento definitivo di pensionamento.

Ritiene, peraltro, che l'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, contrasti con il principio di parità di trattamento dei dipendenti nella pubblica amministrazione e possa dar luogo in futuro ad una lunga serie di contenziosi.

**5-00774 Bellanova: Sui termini della convenzione tra INAIL e ILVA Spa.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara totalmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, che le soluzioni organizzative predisposte dalla Direzione regionale dell'Inail siano idonee a garantire il rispetto della convenzione siglata tra Inail e Ilva Spa di Taranto, assicurando il mantenimento di un importante presidio sanitario sui luoghi di lavoro, nei termini previsti dal predetto accordo.

**5-00787 Damiano: Questioni relative ai Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO (PD), nel dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, prende atto positivamente della decisione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ricostituire i Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, evidenziando come il permanere dell'attribuzione delle loro funzioni ai Commissari straordinari, al contrario, avrebbe escluso – di fatto – le parti sociali da tali organismi.

In generale, prospetta l'esigenza di rivedere il sistema attuale di controllo ed indirizzo sulla gestione degli enti previdenziali, nell'ambito di una più complessiva attività di riordino di tali enti, così come era stato previsto nei provvedimenti attuativi del cosiddetto « Protocollo sul Welfare » del luglio 2007. Auspica, dunque, che su queste tematiche vi sia un serio e costruttivo confronto tra Governo e forze di opposizione, anche nella prospettiva

dell'avvio di un generale processo di razionalizzazione organizzativa dell'amministrazione pubblica.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**DL 209/08 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2047 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge n. 2047, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008, reca talune disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Osserva, dunque, che il capo I (articoli 1 e 2) prevede interventi a sostegno dei processi di pace attualmente in atto; in particolare l'articolo 1, nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni del Libano, dell'Afghanistan e dei Balcani, conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi urgenti, acquisti o

lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, mentre l'articolo 2 disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Sottolinea, poi, che il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali (articolo 3) e reca le relative norme sul personale (articolo 4), nonché quelle in materia penale (articolo 5) e contabile (articolo 6), mentre il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).

In particolare, osserva che l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Segnala che tra queste iniziative di sostegno al processo di pace, che vedono ormai una diffusa presenza di contingenti italiani in tutte le aree internazionali di crisi, è contemplata la partecipazione di personale militare e delle forze di polizia alle seguenti missioni: missioni ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL in Afghanistan; impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa, per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq; missione UNIFIL in Libano; missione *Active Endeavour* in ambito NATO nel Mediterraneo; missione internazionale nei Balcani; missione *Althea* dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina; missione di controllo e sorveglianza ad Hebron; missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah; missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan; missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana; missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo; missione delle Nazioni Unite per la stabilità a Cipro; attività di assistenza alle Forze armate albanesi; missione EUMM Georgia

dell'Unione europea; missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia; partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX in Kosovo ed alla missione EU BAM Moldova e Ucraina dell'Unione europea, nonché alla missione in Palestina.

Sotto il profilo di più diretta competenza della XI Commissione, peraltro, si sofferma sull'articolo 4, che detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime. Fa presente, peraltro, che lo stesso articolo, al comma 9, primo periodo, stabilisce che in circostanze di emergenza, in assenza di personale medico, gli infermieri militari, specificamente formati e addestrati, sono autorizzati ad effettuare manovre di primo soccorso per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; nelle citate ipotesi di necessità ed urgenza ed in assenza del personale medico, il medesimo comma 9, al secondo periodo, riconosce, poi, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari, di procedere all'applicazione di tecniche di primo soccorso espressamente individuate in un apposito Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Passando, quindi, allo specifico contenuto dei commi del citato articolo 4 di più immediato interesse, osserva che il comma 1 attribuisce al personale, impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse, mentre il successivo comma 2, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti-legge di proroga, dispone che all'indennità

di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Rileva poi che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, nonché l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero; anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006. Per quanto riguarda, inoltre, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge, segnala che il comma 4 dell'articolo 4 prescrive che anche per l'anno 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo. Il comma 5 del medesimo articolo 4 reca, inoltre, specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al precedente comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

Osserva, altresì, che il comma 10 dell'articolo 4 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali: tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti-legge di proroga, riguardano in particolare l'indennità di missione, il trattamento assicurativo e

pensionistico, il personale in stato di prigionia o disperso, il personale civile e talune norme di salvaguardia.

Sottolinea, da ultimo, che il comma 11 del medesimo articolo 4 reca una deroga all'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la soppressione dell'indennità di trasferta per i dipendenti pubblici. Nello specifico, osserva che il comma 11 dispone che, per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio non si applichi l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, conseguentemente, ad esso venga corrisposta la richiamata indennità di trasferta. Al riguardo, fa presente che nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame si specifica che tale deroga appare necessaria « al fine di evitare disparità di trattamento nei casi in cui il personale civile viene inviato in missione sul territorio nazionale per esigenze di servizio di massima connesse con l'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali unitamente al personale militare, al quale tale indennità viene invece corrisposta in virtù della previsione del successivo comma 213-bis ».

In conclusione, ritiene che le disposizioni di diretto interesse della XI Commissione possano consentire un orientamento positivo sul provvedimento in esame, riservandosi peraltro di formulare una proposta di parere in occasione della prossima seduta, nella quale si dovrà procedere alla deliberazione di competenza.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che – secondo quanto stabilito nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – la definitiva deliberazione della Commissione sulla proposta di parere, che il relatore si riserva di presentare nel seguito dell'esame, avrà luogo nella seduta di martedì 20 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### ATTI COMUNITARI

*Giovedì 15 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.**

**COM(2008)712 definitivo – 11249/08.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rileva che – in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea e valutata l'opportunità di concedere al relatore un tempo adeguato per poter svolgere l'illustrazione dei provvedimenti in esame – appare opportuno sospendere la seduta, che potrà riprendere al termine della prevista seduta delle Commissioni riunite I e XI, già fissata per il termine delle votazioni dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Stefano SAGLIA, *presidente*, sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 14.20.**

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, segnala preliminarmente che il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 ed il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea sono esaminati dalla Commissione sulla base della procedura di cui all'articolo 126-ter del Regolamento; l'esame terminerà, pertanto, con la trasmissione di una relazione alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) e

con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Osserva, quindi, che il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio rappresentano importanti strumenti di indirizzo per l'attività delle istituzioni dell'Unione europea e il loro esame da parte del Parlamento può consentire di individuare, oltre che le linee guida dell'azione comunitaria nei settori di interesse, anche gli elementi di collegamento con l'attività, svolta o in corso di svolgimento, da parte delle Commissioni di settore. Sotto questo profilo, rileva che il 18 novembre 2008 la Commissione europea ha approvato il Programma legislativo e di lavoro per il 2009, *Agire adesso per un'Europa migliore*, elaborato sulla base della strategia politica annuale presentata dalla stessa Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 15 febbraio 2008. Ricorda altresì che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il Programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (1° luglio 2008-31 dicembre 2009) nella riunione del 30 giugno 2008.

Per quanto concerne, in particolare, la Commissione europea, osserva che nel suo Programma per il 2009 essa affronta, in linea generale, la questione di come gestire la crisi economica che ha investito l'Europa, dimostrando flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alla nuova situazione finanziaria e ai rapidi mutamenti di programma: tale strategia è destinata – ad avviso della stessa Commissione – a caratterizzare l'operato delle istituzioni comunitarie anche nel 2009. Nello specifico, segnala che nell'anno conclusivo del suo mandato la Commissione europea, in piena sinergia con il Consiglio ed il Parlamento europeo, si propone di completare i programmi già intrapresi nei settori dell'energia, del mutamento climatico, dell'immigrazione e delle politiche sociali. In particolare, la Commissione ritiene che le iniziative volte ad attuare la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, il programma sociale, la lotta al mutamento climatico e la promozione della sicurezza energetica, debbano considerarsi come van-

taggi per l'Unione, in quanto formano complessivamente un programma pragmatico per i prossimi decenni.

Passando, quindi, ad illustrare le parti di più diretta competenza della XI Commissione, rileva che, tra le quattro grandi priorità individuate nell'ambito dei citati obiettivi strategici del programma legislativo definiti dalla Commissione per l'anno 2009, vi è in particolare quella della crescita e dell'occupazione. Da questo punto di vista, quindi, fa presente che la sua illustrazione si soffermerà soprattutto sulle tematiche dell'occupazione e del mercato del lavoro (con un riferimento specifico al tema dell'inserimento dei giovani), delle politiche sociali, delle pari opportunità sul lavoro e della conseguente lotta alla discriminazione, delle misure per conciliare vita familiare e lavoro, della formazione e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'attività di informazione e consultazione dei lavoratori. In questo contesto, avverte che farà riferimento in particolare agli obiettivi individuati, su tali profili di interesse, anche dal Programma del Consiglio dell'Unione europea.

Segnala che sotto il profilo dell'occupazione e del mercato del lavoro, che si è visto essere al centro del programma legislativo della Commissione europea, il Programma del Consiglio pone, infatti, come obiettivo prioritario la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e le riforme a tal fine necessarie, partendo dal presupposto che risulta ancora lontano il raggiungimento dei tassi di occupazione individuati dagli obiettivi di Lisbona nel 2010; si ritiene pertanto necessario, a giudizio delle presidenze, un ulteriore sviluppo del concetto di « flessicurezza », termine adottato a livello comunitario, con cui si indica un adeguato dosaggio di politiche finalizzato ad ottenere un buon equilibrio tra flessibilità da un lato e sicurezza sociale dall'altro. In questo senso, osserva che il Programma evidenzia la volontà delle presidenze di promuovere la mobilità geografica e professionale, migliorando al tempo stesso l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare e di completare i lavori sul

regolamento di applicazione relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Pari importanza, inoltre, riveste l'azione volta a rimuovere gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione dei lavoratori; le presidenze, inoltre, evidenziano il ruolo della strategia europea per l'occupazione e del processo di apprendimento reciproco a livello dell'UE, nonché delle altre politiche e misure che contribuiscono ad aumentare l'occupazione (in materia, ad esempio, di apprendimento permanente, formazione professionale, invecchiamento attivo, conciliazione fra vita privata e professionale, incentivi finanziari nei sistemi fiscali e previdenziali, lotta al lavoro non dichiarato e all'abuso dei sistemi di sicurezza sociale).

Segnala, peraltro, che nel corso della XVI legislatura il Parlamento italiano si è già occupato del contrasto al lavoro sommerso, tanto che attualmente è all'esame del Senato il disegno di legge cosiddetto «collegato lavoro» (già approvato dalla Camera), il quale predispose un apparato sanzionatorio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Al contempo, fa presente che la stessa Commissione europea dichiara nel programma l'intenzione di rafforzare la sua funzione di coordinamento e mediazione imparziale e favorire un approccio europeo comune in sede di elaborazione di una risposta internazionale alla crisi economica in atto: la Commissione ritiene, pertanto, di completare le azioni già intraprese e considera che per sostenere la crescita economica è necessario realizzare al più presto i principali obiettivi della Strategia di Lisbona e, in particolare, favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), incentivare la formazione e la riconversione dei lavoratori, investire nella ricerca e nello sviluppo, anche collaborando con gli Stati membri per promuovere i programmi di sostegno agli investimenti pubblici previsti dalla politica di coesione 2007-2013.

Per quanto concerne, poi, l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, sottolinea che le tre presidenze hanno dichiarato la necessità di promuovere l'integrazione giovanile nei pertinenti settori e processi politici incoraggiando la partecipazione dei giovani alla vita democratica, la loro integrazione sociale, le misure per ridurre la disoccupazione giovanile nonché la loro integrazione nel mercato del lavoro, favorendo allo stesso tempo il dialogo interculturale. In materia di politica sociale, il programma del Consiglio evidenzia, altresì, l'esigenza di raggiungere, insieme al Parlamento europeo, un accordo definitivo sulle proposte di direttive in materia di orario di lavoro e di condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei. Ricorda al riguardo che nell'ordinamento interno, nel corso della XVI legislatura, in materia di orario di lavoro il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha recato, all'articolo 41, varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. In ogni caso, segnala che il Programma evidenzia come la priorità delle presidenze in questo settore sia quella di promuovere l'inclusione attiva delle persone più lontane dai mercati del lavoro e dei più svantaggiati, con particolare attenzione al mercato del lavoro e all'integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone svantaggiate in base all'origine etnica e di coloro che appartengono a famiglie migranti: ciò si tradurrà, in concreto, in una raccomandazione della Commissione sui principi comuni dell'inclusione attiva e nella promozione dell'applicazione del metodo di coordinamento aperto nell'ambito della protezione sociale e dell'inclusione sociale.

Rileva che, al fine di assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche degli Stati membri e la qualità dei loro sistemi di previdenza sociale, nonché la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, è infatti necessario, secondo il Programma, innalzare i tassi di occupazione, specie quelli dei lavoratori più anziani; altrettanto importanti sono le

azioni e i vari tipi di provvedimenti intesi a conciliare la vita professionale con la vita familiare. Per quanto attiene ai soggetti disabili, ricorda che nel corso della XVI legislatura la XI Commissione della Camera dei deputati è stata interessata da una serie di proposte di legge abbinata, recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di altri benefici per i soggetti che assistono familiari gravemente disabili, e che l'articolo 18 del cosiddetto « collegato lavoro », attualmente all'esame del Senato, dispone modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, intervenendo in maniera sostanziale sulla disciplina dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, fa presente che le presidenze si propongono di proseguire o concludere i lavori sulle proposte di modifica della direttiva sui campi elettromagnetici, della direttiva sugli agenti biologici e della direttiva sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti. Sotto tale profilo osserva che, per ciò che concerne l'ordinamento italiano, particolare importanza assume il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, emanato nel corso della XV legislatura in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che introduce alcune novità consistenti soprattutto nell'ampliamento del campo di applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e nel potenziamento e maggior coordinamento dell'azione pubblica.

Osserva che, tra gli « obiettivi-chiave » individuati nel Programma del Consiglio, è poi indicata anche la parità di genere, intesa come fattore determinante per la crescita e l'occupazione. Le presidenze al riguardo prestano particolare attenzione alla realizzazione della pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, da realizzarsi mediante provvedimenti volti

ad affrontare il differenziale retributivo di genere, il lavoro a tempo parziale e le pari opportunità in materia di imprenditorialità, nonché a quelli intesi a migliorare la riconciliazione fra lavoro, vita familiare e vita privata, sia per le donne che per gli uomini. Inoltre, il Programma vuole affrontare l'eliminazione degli stereotipi di genere nell'istruzione e nella vita professionale, nonché promuovere la designazione delle donne a cariche decisionali. Rileva che si tratta, con tutta evidenza, di temi di particolare rilevanza, le cui necessità di sviluppo sono evidenziate dallo stesso programma della Commissione europea, che più in generale sottolinea l'esigenza di creare migliori opportunità e di accrescere la solidarietà.

Infine rammenta che, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, le presidenze hanno sottolineato la volontà di raggiungere un accordo sulla proposta di revisione della direttiva sui comitati aziendali europei.

In conclusione, si riserva di predisporre – in occasione delle prossime sedute – una proposta di relazione alla XIV Commissione, che ponga in evidenza le principali problematiche relative ai temi trattati dai programmi comunitari testé illustrati, anche alla luce degli eventuali contributi che potranno nel frattempo emergere dal dibattito in Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) auspica che le rilevanti tematiche trattate dai documenti in esame possano essere adeguatamente approfondite dalla Commissione, con un dibattito ampio e articolato.

Stefano SAGLIA (PdL), *presidente*, assicura che una discussione più approfondita sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame, nonché la conseguente deliberazione di competenza, potranno svolgersi nelle sedute della Commissione previste per la prossima settimana.

Pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**5-00663 Vincenzo Antonio Fontana: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.**

**5-00810 Antonino Foti: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo a discutere congiuntamente le questioni sollecitate dagli onorevoli Foti e Fontana in quanto vertenti, sostanzialmente, su analogo argomento, ovvero le disposizioni recate dalla legge n. 133 del 2008, in particolare l'articolo 72, comma 11, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo.

La legge sopra ricordata, al menzionato articolo, ha conferito all'Amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, in occasione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva da parte del personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale (esclusi magistrati e professori universitari).

Gli atti ispettivi in argomento prendono specificamente in considerazione, come spunto di riflessione, l'operato dell'INPS che ha applicato gli istituti previsti dal citato articolo 72 con specifiche determinazioni commissariali.

In particolare sono chieste informazioni su alcuni contenuti di questi provvedimenti ritenuti in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento:

1) ai fini del ricorso alla risoluzione del rapporto di lavoro per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, l'INPS ha ritenuto di applicare per il calcolo dell'anzianità massima contribu-

tiva di 40 anni anche gli eventuali contributi riscattati dei corsi di laurea svolti;

2) la predetta risoluzione del rapporto di lavoro è applicata esclusivamente ai soli dirigenti di livello generale.

A tale proposito si precisa per il punto 1) che il richiamato articolo 72, comma 11 fa riferimento al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, cioè del periodo massimo di contribuzione utile per il calcolo della pensione senza distinguere la natura o provenienza delle singole contribuzioni che possono essere state versate a vario titolo nel conto contributivo del singolo dipendente.

Anche la Circolare n. 10 del 2008 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ribadisce il carattere generale del riferimento all'anzianità contributiva e, nel rispetto del dettato normativo, non inserisce interpretazioni distintive sulla natura dei contributi utili per il calcolo dei 40 anni.

Inoltre, si fa presente che nel caso di personale dell'INPS i dipendenti in questione sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che, per effetto di tale iscrizione, è esclusa loro la possibilità di rinunciare al riscatto del periodo di studi universitari.

Infatti, la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea non è consentita una volta che questo sia stato perfezionato presso la

gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere, cioè l'interessato non può più disporre del versamento contributivo pagato.

Questo assunto trova conferma nella giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la quale rileva come nessuna disposizione di legge preveda la possibilità di revoca o di rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato e ciò, coerentemente, con la funzione stessa del riscatto che è quella di incrementare l'anzianità contributiva mentre rappresenta soltanto una conseguenza eventuale l'utilizzabilità di tale beneficio.

Resta pertanto esclusa la facoltà di rinunciare alla contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere e i relativi periodi devono necessariamente essere considerati nel calcolo dell'anzianità contributiva.

La misura adottata dall'INPS, quindi, risulta essere coerente e legittima rispetto al quadro normativo evidenziato.

Con riferimento al punto 2) relativamente ad una lamentata disparità di trattamento tra soggetti con analoga anzianità contributiva si precisa che, come specificato dalla citata Circolare n. 10 del Dipartimento della Funzione pubblica, l'articolo 72, comma 11, citato non stabilisce criteri o limiti per la facoltà di risoluzione del rapporto, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell'anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine di preavviso di sei mesi.

L'INPS, nel dare: attuazione alla disposizione normativa in argomento, ha assunto come propri alcuni criteri generali individuati dalla medesima Circolare n. 10 ed in particolare quelli collegati a «...ri-determinazione dei fabbisogni di personale, la realizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008», limitando quindi l'intervento alle sole qualifiche per le quali si era verificata la condizione di esubero.

Infatti, sempre per effetto dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l'INPS, come tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, ha dovuto ridimensionare le proprie dotazioni organiche e per effetto della prevista riduzione non inferiore al 20 per cento dei posti funzione di livello dirigenziale generale, ha dovuto affrontare esclusivamente per questa categoria di personale una reale situazione di esubero che ha risolto sia attraverso una significativa riorganizzazione delle funzioni centrali e degli incarichi di prima fascia sia attraverso il ricorso all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Anche sotto questo profilo, l'operato dell'INPS appare non discriminatorio e legittimo rispetto al quadro normativo in essere.

## ALLEGATO 2

**5-00774 Bellanova: Sui termini della convenzione tra  
INAIL e ILVA Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla problematica evidenziata nell'atto ispettivo che passo a discutere, relativo all'operatività del presidio sanitario all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, l'INAIL, interessato ai riguardo, ha reso noto quanto segue.

Come illustrato nell'atto parlamentare, nel mese di novembre del 2006, è stato siglato un accordo per la istituzione di un distaccamento dell'area medico legale della Sede INAIL di Taranto, all'interno dello stabilimento Ilva, tra Inail e ILVA Spa, che prevedeva la presenza di medici INAIL (un chirurgo e un ortopedico) e di 2 infermieri, per 6 ore al giorno, dal lunedì ai venerdì.

La struttura ambulatoriale che, dalla sua apertura ad oggi, ha permesso l'effettuazione di circa 7.500 visite, da subito si è caratterizzata quale utile strumento per decongestionare gli accertamenti medico-legali presso la Sede di Taranto.

L'ambulatorio in argomento ha, infatti, garantito ad una popolazione complessiva di circa 18.000 lavoratori (fra Ilva e indotto), un'alternativa rispetto all'ambulatorio di primo soccorso di fabbrica con positivi effetti sotto il profilo della tutela della loro integrità fisica.

In merito alla attuale situazione di criticità in ordine al funzionamento dell'ambulatorio, l'istituto ha reso noto che presso la propria Sede di Taranto sono

presenti 5 infermieri, a fronte dei 9 previsti in organico, di cui uno assente da lungo tempo per grave patologia. Alla luce di tale difficoltà operative, è stata temporaneamente sospesa l'attività del medesimo in concomitanza con il periodo festivo.

L'Istituto per far fronte alla situazione descritta, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma della legge n. 133 del 2008, che sancisce la possibilità, per il datore di lavoro pubblico di ricorrere a forme di lavoro flessibili per esigenze temporanee ed eccezionali, esigenze che sono evidentemente ravvisabili nella problematica in esame, attualmente sta predisponendo gli atti necessari a consentire alla propria Direzione regionale della Puglia, di attivare, in tempi rapidi, due nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, eventualmente anche utilizzando la graduatoria della selezione pubblica a suo tempo svolta e tuttora in corso di validità.

Nelle more dell'attivazione dei suddetti contratti, sono state poste in essere soluzioni organizzative da parte della competente Direzione regionale dell'istituto che, attraverso la rotazione presso l'ambulatorio INAIL dell'ILVA di personale infermieristico della propria Sede di Taranto, hanno consentito, a decorrere da ieri, 14 gennaio, la ripresa dell'operatività dell'ambulatorio stesso.

## ALLEGATO 3

**5-00787 Damiano: Questioni relative ai Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che, in attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi, il termine del mandato quadriennale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA è prorogato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Istituti, ossia fino al 28 luglio 2008.

La ricostituzione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei predetti enti, pertanto, in una prima fase, è stata procrastinata a seguito dell'applicazione della citata disposizione legislativa. Frattanto, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, e comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusi gli enti pubblici non economici, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità,

in modo da assicurare la complessiva riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni, è stato disposto il commissariamento degli stessi enti con decreti interministeriali in data 11 settembre 2008.

La necessità di procedere ad un'istruttoria supplementare ai fini della corretta ponderazione dei parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la ricostituzione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Istituti, ha indotto l'Amministrazione a conferire, con successivi decreti interministeriali del 20 novembre 2008, ai commissari straordinari le competenze spettanti ai suddetti organismi, non oltre la data del 31 dicembre 2008.

Al riguardo, si rappresenta che con decreti adottati in data 2 gennaio 2009 attualmente al vaglio degli organi di controllo, sono stati ricostituiti i predetti Consigli di indirizzo e vigilanza.

Analogamente si provvederà alla ricostituzione dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici previdenziali entro il 31 marzo 2009, termine di scadenza previsto per i commissari straordinari.